



**COMUNE DI SIMERI CRICHI**  
**PROVINCIA DI CATANZARO**

**AREA TECNICA**  
**Determinazione n°038 del 17 Febbraio 2023**

**OGGETTO: Campo di Bocce**

***Approvazione Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse***

L'anno duemilaventitre, il giorno diciassette del mese di Febbraio,

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Adotta la presente determinazione

**Visto** il Decreto della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n.01 del 15.09.2021 di conferma delle Posizione organizzative e dei decreti attributivi di responsabilità dal 01.09.2021 al 28.02.2022 e pertanto del decreto sindacale n.11 del 31.12.2020 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica.

**PREMESSO**

- che con D.P.R. del 30.08.2021, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. n. 267/2000, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale nomina della Commissione Straordinaria composta da: Dott. Aldo Lombardo (Viceprefetto) – Dott. Salvatore Tedesco (Viceprefetto Aggiunto) – Dott.ssa Marialuisa Tripodi (Funzionario economico Finanziario), cui è stata affidata la gestione dell'Ente per la durata di diciotto mesi prorogata per ulteriori sei mesi con D.P.R. del 23/12/2022;
- che al fine di riorganizzare e disciplinare le modalità per l'affidamento in gestione dei beni di proprietà e/o nella disponibilità dell'Ente, con Delibera n. 4 del 09.02.2022, la Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento di "Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare Comunale" attribuendo le competenze, per la predisposizione degli atti consequenziali, all'Ufficio Tecnico Comunale e rappresentando la necessità di rivedere tutti gli atti adottati precedentemente all'emanazione del suddetto Regolamento ed in contrasto con le norme in esso contenute, riguardanti i beni immobili che risultano, a qualunque titolo, affidati a soggetti pubblici e privati e/o ad associazioni e/o a soggetti del terzo settore comunque denominati;
- che al fine di programmare le attività ed i provvedimenti necessari per far rientrare nella disponibilità dell'Ente i beni immobili attualmente nella gestione di soggetti terzi per poi valutare e mettere in atto le possibili azioni per una nuova e futura loro gestione nel rispetto delle norme disciplinate nel richiamato Regolamento, l'Ufficio Tecnico comunale ha avviato una preventiva ricognizione sullo stato di consistenza dei beni rientranti nelle categorie sopra evidenziate

inserendoli, in ottemperanza con quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, in appositi elenchi, differenziati per destinazione d'uso, ed invitando, gli attuali gestori a provvedere, nei modi e nei tempi stabiliti in apposito verbale, allo sgombero dei locali e di tutto il materiale in essi contenuto, non di proprietà dell'Ente, ed all'avvio dei lavori necessari per riportare il bene all'originaria destinazione;

#### **CONSIDERATO**

-che è intendimento della Commissione Straordinaria incentivare la promozione e la partecipazione allo sport, in particolar modo dei giovani e comunque delle fasce deboli della popolazione locale, affidando la gestione dei relativi impianti di proprietà e/o nelle disponibilità dell'Ente a soggetti terzi operanti nel settore;

-che tale modalità di gestione consentirebbe all'Ente il raggiungimento del duplice obiettivo di mantenere in efficienza le strutture affidate e nel contempo valorizzare le capacità e le esperienze di quanti operano nel settore per la diffusione della pratica sportiva;

-che la gestione in concessione dell'impianto sportivo di cui trattasi può contribuire all'attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale;

**CONSIDERATO ALTRESÌ** che con la gestione affidata a terzi tramite concessione l'Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

1) concorrere alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dall'impianto in questione;

2) dare piena attuazione all'art. 8 del D. Lgs. 267/2000, valorizzando tutte le forme associative ed in particolare, per quel che riguarda il presente provvedimento, quelle sportive operanti sul territorio comunale;

3) realizzare una gestione dei servizi con la collaborazione di soggetti, quali società ed associazioni senza scopo di lucro, che possono anche essere utilizzatori dei servizi stessi;

4) ottenere un miglior rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo dell'impianto;

#### **PRESO ATTO**

- che negli elenchi dei beni di proprietà dell'Ente inventariati dall'Ufficio Patrimonio nei modi e nelle forme specificate in premessa, nella tipologia impianti sportivi, è stato inserito il campo di bocce ubicato nel centro urbano del capoluogo in via Municipio recuperato dallo stato di totale abbandono con un intervento di riqualificazione finanziato con fondi derivanti dell'imposta di Soggiorno giusta delibera della Giunta Municipale n. 55 del 30.05.2019;

- che al fine di migliorarne la funzionalità ed il decoro, incrementarne la fruibilità e garantire maggiori livelli di sicurezza, nel corso degli anni, il suddetto impianto è stato interessato da ulteriori interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, ultimo dei quali autorizzati con Determinazione n. 157 del 28.10.2022 finalizzato a migliorare la funzionalità dell'impianto mediante la demolizione e la successiva ricostruzione del cordolo in cemento di delimitazione del campo;

- che allo stato attuale l'impianto mai affidato in gestione, pur presentandosi in buono stato di

conservazione, necessita della quotidiana manutenzione ordinaria che il Comune non è in grado di garantire in amministrazione diretta e con personale proprio;

**RICHIAMATO** il Regolamento Comunale di “Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare Comunale” ed in particolare i criteri generali, gli obiettivi e gli atti di indirizzo contenuti nel TITOLO IV rubricato “*Concessione ed uso del Patrimonio*” per la concessione in uso a terzi, pubblici e privati, della gestione di beni di proprietà e/o nella disponibilità dell’Ente ed in particolare i criteri di seguito riportati:

- a) la concessione in uso a terzi ancorché Enti Pubblici e non dei beni di proprietà e/o nella disponibilità dell’Ente, non comporta la cessione o rinuncia del concedente dei propri diritti di supremazia, di polizia, di autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela giurisdizionale;
- b) la concessione è un atto amministrativo potestativo unilaterale, revocabile per esigenze di interesse pubblico in qualsiasi momento, senza diritto di indennizzo alcuno;
- c) la concessione non può in alcun caso confliggere con il perseguimento dell’interesse pubblico primario per cui il bene destinato è classificato ai sensi di legge;
- d) la concessione si intende di norma onerosa ed il relativo canone o indennizzo sarà determinato nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni dettate nel richiamato Regolamento fatta salva la possibilità, in ossequio al principio di imparzialità della pubblica amministrazione, di applicare le disposizioni previste dall’art. 27 rubricato “requisiti soggettivi – canoni ridotti” applicabili ai soggetti appartenenti alle categorie ivi riportate e dall’art. 28 per la determinazione del canone ridotto;
- e) per l’affidamento in gestione dell’impianto il Comune procederà, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione parità di trattamento e proporzionalità previa gara informale a cui saranno invitati almeno 5 soggetti interessati se sussistono in tale numero. Per l’individuazione dei soggetti interessati si procederà con Avviso Pubblico;
- f) la durata della concessione non potrà avere una durata superiore ad anni cinque (5);
- e) l’impianto potrà essere messo a disposizione di altre Associazioni del territorio, che ne faranno richiesta, per iniziative sportive ed extra sportive a carattere ricreativo ritenute meritevoli dall’Amministrazione Comunale che all’uopo ne rilascerà il nulla osta;
- g) il soggetto affidatario dovrà gestire l’impianto in assoluta trasparenza ed imparzialità non discriminazione e parità di trattamento nei riguardi dei soggetti utilizzatori;
- h) il soggetto affidatario dovrà farsi carico della manutenzione ordinaria e dell’attivazione e pagamento delle utenze necessarie al funzionamento dell’impianto;
- i) il soggetto affidatario potrà, al fine di autofinanziare le attività, oltre a percepire tutte le entrate derivanti dall’utilizzo dell’impianto (utilizzo, pubblicità, organizzazione eventi e manifestazioni), anche svolgere, previa intese con il Comune, attività diverse comunque esonerando il Comune stesso da ogni responsabilità da esse derivanti;
- l) nell’individuazione del soggetto gestore dovranno essere preferite ed incentivate Società ed Associazioni sportive senza scopo di lucro, ovvero Enti di promozione sportiva, strutture sportive associate e Federazioni sportive del C.O.N.I.;

**RAVVISATA** la necessità di avviare la procedura per la pubblicazione di un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse finalizzate all'individuazione di n 5 soggetti da invitare ad una successiva procedura di gara ad evidenza pubblica da esperirsi, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 26 del richiamato regolamento, con il metodo delle **offerte segrete** da confrontarsi con il canone annuo di mercato per la concessione del bene stimato, di norma, dall'Ufficio Patrimonio o da un tecnico da questo incaricato o, in alternativa, sussistendone ragioni di pubblico interesse o di interesse generale e ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con il metodo dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** basata su parametri e/o sotto parametri che pesino anche altri elementi ritenuti significativi oltre al prezzo del canone come sopra determinato;

#### **PRECISATO**

- che con il suddetto avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;
- che il suddetto avviso non costituisce un invito ad offrire né un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell'art. 1989 c.c.
- che il suddetto avviso ha il solo scopo di comunicare al Comune di Simeri Crichi la disponibilità ad essere invitati ad una successiva procedura ad evidenza pubblica i cui termini e le condizioni saranno indicati nei modi e nelle forme previste per legge;

#### **PRECISATO ALTRESÌ**

- che scaduto il termine per presentare le manifestazioni d'interesse, tutti i soggetti (anche se superiori a 5) che avranno comunicato la disponibilità ad essere invitati, se in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati a formulare la propria offerta nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione in un apposito Bando;
- che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all'indizione di una successiva procedura di gara ad evidenza pubblica se alla scadenza dei termini previsti, risulterà pervenuta una unica manifestazione di interesse, ed avviare, verificati il possesso dei requisiti richiesti, una trattativa diretta con il soggetto titolare dell'unico interesse pervenuto per l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo sulla base del canone annuo di mercato stimato, dall'Ufficio Patrimonio o da un tecnico da questo incaricato rispetto al quale l'operatore economico dovrà comunque formulare un'offerta a rialzo che dovrà essere ritenuta congrua dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico/Patrimonio;
- che l'offerta non è mai vincolante per l'Amministrazione Comunale che a sua discrezione, con atto motivato, può comunque sospendere o non effettuare la gara, ovvero dopo l'effettuazione della stessa, revocare la procedura o non procedere alla stipula del contratto;

**VISTO** lo schema di avviso pubblico e relativi allegati per l'acquisizione di manifestazione di interesse rivolte a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, soggetti privati, soggetti del terzo settore comunque denominati da selezionare per la successiva procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione del soggetto al quale

affidare, in concessione, la gestione del campo di bocce e dell'area di pertinenza ubicata nel centro abitato del capoluogo Crichi in via Municipio nelle vicinanze di Piazza Martiri 1809;

**VISTA** la Legge 289/2002 ed in particolare l'art. 90, comma 25, il quale prevede che "nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari";

**Visto** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

**Visto** le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 134 del 12 giugno 2014;

**Visto** il Regolamento Comunale sull'Organizzazione degli Uffici approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 27 del 23 marzo 2012, esecutiva, ed in particolare l'art. 9 dello stesso che prevede l'esecuzione dell'attività programmata di settore attraverso le determinazioni;

**Visto** il Codice dei Contratti D. Lgs. N. 50/2016, in particolare l'art. 36, rubricato "Contratti sotto soglia", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 2016;

**Vista** la legge 18 agosto 2000, n. 267, ad oggetto: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 57 del 28/11/2007;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### **DETERMINA**

1. Che la premessa è parte integrante della presente determinazione;
2. **DI AVVIARE** la procedura per l'individuazione di un soggetto terzo pubblico o privato, società, associazione sportiva dilettantistiche, enti di promozione sportiva, soggetti del terzo settore comunque denominati al quale affidare in concessione la gestione per la durata di anni cinque (5) del campo di bocce di proprietà dell'Ente e dell'area di pertinenza ubicata nel centro abitato del capoluogo Crichi in via Municipio;
3. **DI APPROVARE** lo schema di Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse redatto in conformità con quanto previsto dal nuovo "Regolamento di Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare Comunale" approvato con Delibera n. 4 del 09.02.2022 dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale per l'affidamento in concessione della gestione del campo di bocce di proprietà dell'Ente e dell'area di pertinenza ubicata nel centro abitato del capoluogo Crichi in via Municipio (ai sensi del combinato disposto dagli artt. 30 e 164 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il Modello A fax-simile della domanda di partecipazione che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

4. DI STABILIRE che, le manifestazioni di interesse, dovranno pervenire secondo le modalità e nel termine perentorio stabilito nell'Avviso Pubblico all'indirizzo ivi indicato e pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Simeri Crichi;
5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal Responsabile del servizio; di dare atto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, *per le opere pubbliche dei Comuni assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 554/1999*, (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio.
6. di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il l'Ing. Pasquale Barbuto;
7. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, all'Albo Pretorio online ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "amministrazione trasparente", nell'apposita partizione destinata ai "provvedimenti"; di trasmettere copia della presente ai Responsabili dell'Area Economico/Finanziaria e dell'Area Amministrativa per i provvedimenti di propria competenza;



**Determinazione n. 038 del 17 Febbraio 2023**

**OGGETTO: Campo di Bocce**

***Approvazione Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse***

Il Responsabile dell'Area  
F. to Ing. Pasquale BARBUTO

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.  
Simeri Crichi, li 17 Febbraio 2023

Il Responsabile dell'Area  
F.to Ing. Pasquale BARBUTO

**COMUNE DI SIMERI CRICHI (CZ)  
AREA TECNICA**

Visto: è copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Simeri Crichi, li 17 Febbraio 2023

Il Responsabile dell'Area  
Ing. Pasquale BARBUTO

